

D.M. 21 dicembre 2006, n. 12541.

Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del *D.M. 15 dicembre 2005*. (Decreto n. 12541).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2006, n. 301, S.O.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);

Visto il regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il *regolamento (CE) n. 1782/2003* e, in particolare, l'allegato IV;

Visto il regolamento (CE) n. 21/04 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il *regolamento (CE) n. 1782/2003* e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al *regolamento (CE) n. 1782/2003* e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le relative disposizioni applicative;

Visto il decreto ministeriale del 15 dicembre 2005, n. 4432 recante «disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti della PAC e abrogazione del *decreto*

ministeriale 13 dicembre 2004, e successive modifiche e integrazioni» ed in particolare gli articoli 2 e 3 relativi, rispettivamente, all'elenco degli atti e delle norme e alle riduzioni ed esclusioni;

Ravvisata l'urgenza di prorogare il termine perentorio previsto per la definizione dei provvedimenti regionali in materia di condizionalità per l'annualità 2007, al fine di renderli compatibili e coerenti con la programmazione dei nuovi Piani di sviluppo rurale 2007-2013;

Ritenuta la necessità di dettare ulteriori disposizioni per la prosecuzione e il perfezionamento del regime di condizionalità, anche al fine di armonizzare le norme regionali con le disposizioni del presente decreto;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella riunione del 14 dicembre 2006;

Decreta:

1. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del *regolamento (CE) n. 1782/2003*, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come individuati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) «norma»: le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03, e successive modifiche e integrazioni, così come definite nell'allegato 2 al presente decreto;

c) «autorità di controllo competente»: l'Organismo pagatore ai sensi dell'art. 42 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 796/04;

d) «ente di controllo specializzato»: l'organo di controllo ai sensi dell'art. 42 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 796/04, delegato dall'Organismo pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;

e) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all'art. 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1782/03.

2. *Elenco degli atti e delle norme.*

1. Ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/03, le regioni e province autonome definiscono con propri provvedimenti, per l'anno 2007 inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per l'anno 2008 inderogabilmente entro il 31 dicembre 2007 e, per le annualità successive, inderogabilmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 al presente decreto.

1-*bis*. Al fine di armonizzare le norme regionali con le disposizioni del presente decreto, le regioni e province autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al MiPAAF che, se del caso, attiva un confronto con le regioni e province autonome stesse ed, eventualmente, con gli organismi tecnici di supporto e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale, per gli adempimenti di competenza.

2. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome emanati in base al precedente comma 1, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

3. Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti e delle indennità di cui all'art. 36, lettera *a*), punti da *i*) a *v*), e lettera *b*), punti *i*), *iv*) e *v*), del regolamento CE n. 1698/05 e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:

a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi *a*) e *b*) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera *b*);

b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (*set-aside*) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;

c) pascolo permanente ai sensi dell'art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04;

d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;

e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di pagamenti diretti.

4. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e delle indennità di cui all'art. 36, lettera *a*), punti da *l*) a *v*), e lettera *b*), punti *l*), *iv*) e *v*), del regolamento (CE) n. 1698/05 è tenuto a rispettare gli impegni relativi agli atti e alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali così come definite dalle regioni e province autonome, ovvero, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2, le norme indicate negli allegati 1 e 2 al presente decreto. Sono fatti salvi:

i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore di cui al paragrafo 4 dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1782/03, come definiti dal decreto ministeriale 20 luglio 2004 n. 1628;

i casi disciplinati dalle buone pratiche agronomiche applicate nel contesto del regolamento (CE) n. 1257/99 nonché le misure agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agronomiche.

5. Ai sensi dell'art. 74 del regolamento (CE) n. 796/04, nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevataro ai fini dell'applicazione del presente decreto.

(2) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.M. 18 ottobre 2007, n. 13286* (Gazz. Uff. 30 ottobre 2007, n. 253), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. Accertamento e risoluzione delle violazioni.

1. L'autorità di controllo competente è responsabile dell'attuazione dei controlli relativi alla condizionalità, come previsto dal regolamento (CE) n. 796/04, e successive modifiche e integrazioni.

2. Allo scopo di eliminare le violazioni accertate, l'autorità di controllo competente definisce con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i relativi termini per la regolarizzazione.

3. Quando risulta l'adempimento alle prescrizioni di cui al precedente comma 2, o nel caso tali prescrizioni non possano essere attuate per cause indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, l'Organismo pagatore competente quantifica la riduzione nella misura minima prevista dagli *articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/2004*, rispettivamente per le violazioni dovute a negligenza e per le violazioni intenzionali.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui la natura della violazione produca effetti tali da non consentire il ripristino di una situazione di fatto conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate e non si applicano in caso di recidiva da parte dell'agricoltore nella violazione delle medesime disposizioni.

5. Resta fermo l'obbligo dell'autorità di controllo di riferire all'Autorità giudiziaria ove la violazione accertata costituisca reato.

4. Riduzioni ed esclusioni.

1. Ove siano accertate delle violazioni degli impegni relativi alla condizionalità, gli Organismi pagatori competenti sono responsabili dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni secondo le modalità di cui agli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/04.

2. La violazione parziale o totale dell'impegno, nonchè gli eventuali effetti, in termini di portata, gravità e durata, comportano la riduzione fino all'esclusione del pagamento diretto per l'anno civile in cui si verifica l'inosservanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto.

3. Si considera intenzionale l'infrazione rilevata in uno dei seguenti casi:

a) quando l'infrazione alla singola norma supera i livelli stabiliti dall'Autorità di controllo, secondo le modalità previste dall'art. 8;

b) quando l'Autorità di controllo riscontra il mancato adempimento delle prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, ove previste, nei tempi e con le modalità definite da detta Autorità, a norma dell'art. 3 del presente decreto;

c) quando il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei criteri di gestione obbligatori;

d) quando si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dall'art. 66 (4) del Regolamento (CE) n. 796/04.

5. Importi risultanti dalla condizionalità.

1. I fondi risultanti dalle riduzioni operate dagli Organismi pagatori a seguito dell'applicazione della condizionalità, al netto della trattenuta del 25% a norma dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1782/03, sono accreditati alla sezione Garanzia del FEOGA.

2. La rimanente parte dei fondi non restituiti al FEOGA, in base alla procedura di cui al precedente comma 1, è destinata ad azioni di formazione ed informazione a carattere regionale a supporto degli agricoltori per favorire l'applicazione della condizionalità.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di riparto fra le regioni e le province autonome degli importi di cui al precedente comma 2 risultanti dalla condizionalità.

6. Compiti del Comitato paritetico.

1. Il Comitato paritetico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 n. 1787 svolge il compito di monitorare e formulare eventuali proposte di modifica in ordine all'applicazione della condizionalità. Per lo svolgimento di tale compito, il Comitato viene integrato dai rappresentanti degli Organismi pagatori, del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, del Ministero della salute, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste riconosciute.

2. Il Comitato si avvale dell'assistenza tecnica di INEA e di ISMEA, del CRA e della consulenza giuridica dell'IDAIC.

7. Attuazione temporale della condizionalità.

1. I criteri di gestione obbligatori indicati nell'allegato 1 e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui all'allegato 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

8. Autorità competente al coordinamento dei controlli.

1. AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99/2004, con propri provvedimenti, sentite le regioni, le province autonome ed il Comitato di cui all'art. 6, stabilisce i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del presente decreto nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

2. Gli Organismi pagatori competenti possono affidare ad enti di controllo specializzati l'effettuazione dei controlli in materia di condizionalità di loro competenza, in attuazione del paragrafo 1, art. 42, del regolamento (CE) n. 796/04.

3. AGEA, a norma dell'art. 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 796/04, mette in atto le opportune modalità di verifica e garanzia affinché l'efficacia dei controlli effettuati direttamente dall'Organismo pagatore sia almeno pari a quella ottenibile affidando l'esecuzione degli stessi ad enti di controllo specializzati.

9. Abrogazioni.

1. È abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007 il *decreto ministeriale 15 dicembre 2005*.

2. Restano abrogati:

a) il decreto ministeriale 15 settembre 2000, n. 23, in materia di ecocondizionalità;

b) il *decreto ministeriale 13 dicembre 2004* relativo all'attuazione dell'*art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004*;

c) l'*art. 11, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 15 marzo 2005*.

ELENCO «A» DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

Campo di condizionalità: ambiente

Atto A1 - *Direttiva 79/409/CEE* del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Art. 3, art. 4 (paragrafi 1, 2, 4), articoli 5, 7, 8.

Recepimento.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (Supplemento ordinario n. 41 Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, articoli 1 e ss.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della *direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (Supplemento ordinario n. 219/L Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997), articoli 3, 4, 5, 6 come modificato dal *decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120* «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, concernente attuazione della *direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003).

L'elenco delle zone di protezione speciale ex *direttiva 79/409/CEE* e dei proposti siti di importanza comunitaria ex *direttiva 92/43/CEE* è stato divulgato con *decreto ministeriale 3 aprile 2000* «Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE» (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2002).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 427 recante «Annullamento della *deliberazione 2 dicembre 1996 del*

Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)» (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della *direttiva 79/409/CEE* (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2005).

Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 supplemento ordinario 167 del 24 luglio 2007 Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della *direttiva 79/409/CEE*.

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla «Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)».

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 5, comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento della *direttiva 79/409/CEE*, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, commi 1 e 2 nonchè gli «obblighi e divieti» elencati all'art. 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla «Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)».

Atto A2 - *Direttiva 80/68/CEE* del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Articoli 4 e 5.

Recepimento.

Articoli 103 e 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, supplemento ordinario n. 96) e successivi modifiche e integrazioni.

Atto A3 - *Direttiva 86/278/CEE* del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Art. 3, Paragrafi 1 e 2.

Recepimento.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992).

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

Atto A4 - *Direttiva 91/676/CEE* del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

Recepimento.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 74, lett. pp, *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, definizione di «zone vulnerabili».

Art. 92 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:

sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle regioni.

Decreto ministeriale 19 aprile 1999, «Approvazione del codice di buona pratica agricola» (supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999).

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'*art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*». (Supplemento ordinario n. 120 alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006).

Le regioni e province autonome riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della *direttiva 91/676/CEE*.

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 5, comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, individuano sulla

base delle norme di recepimento della *direttiva 91/676/CEE*, dove attuate a livello regionale con i Programmi di azione, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, si applicano le disposizioni di cui al titolo V del citato *decreto 7 aprile 2006*.

Atto A5 - *Direttiva 92/43/CEE* del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articoli 6, 13, 15 e 22 (lettera b).

Recepimento.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (Supplemento ordinario n. 41 Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, articoli 1 e ss.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della *direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (Supplemento ordinario n. 219/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997), articoli 3, 4, 5, 6 come modificato dal *decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120* «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, concernente attuazione della *direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003).

L'elenco delle zone di protezione speciale ex *direttiva 79/409/CEE* e dei proposti siti di importanza comunitaria ex *direttiva 92/43/CEE* è stato divulgato con *decreto ministeriale 3 aprile 2000* «Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE» (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della *direttiva 92/43/CEE* (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 427 recante «Annullamento della *deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)*» (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2005).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 430 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 giugno 2005).

Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 supplemento ordinario n. 167 del 24 luglio 2007 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della *direttiva 92/43/CEE*.

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla «Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)».

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 5, comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento della *direttiva 92/43/CEE*, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla «Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)».

Campo di condizionalità: sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali

Atto A6 - *Direttiva 92/102/CEE* del Consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal *regolamento (CE) n. 21/2004*) relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.

Articoli 3, 4 e 5.

Atto A7 - *Regolamento (CE) n. 2629/97* della Commissione (abrogato dal *regolamento (CE) n. 911/2004*) che stabilisce modalità di applicazione del *regolamento (CE) n. 820/97* (abrogato dal *regolamento (CE) n. 1760/2000*) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

Articoli 6 e 8.

Atto A8 - *Regolamento (CE) n. 1760/2000* del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il *regolamento (CE) n. 820/97*.

Articoli 4 e 7.

Atto A8-bis - *Regolamento (CE) n. 21/2004* del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il *regolamento (CE) n. 1782/2003* e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (Gazzetta Ufficiale L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme per l'attuazione della *direttiva 92/102/CEE* relativa all'identificazione e registrazione degli animali.» (Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1996, n. 138).

Decreto ministeriale 16 maggio 2007 recante modifica dell'allegato IV del *decreto del Presidente della Repubblica n. 317/96* (Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2007, n. 148).

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 «regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini» (Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2001, n. 30).

Decreto ministeriale 31 gennaio 2002 «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina» (Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72) come modificato dal decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 (Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2005, n. 237) a sua volta modificato dal *decreto ministeriale 23 gennaio 2007* (Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2007, n. 74).

Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento ordinario n. 166 alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2005)».

Legge della provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995).

Legge della regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante «Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole».

Legge della regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 «Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane».

ELENCO «B» DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

Campo di condizionalità: sanità pubblica, salute
identificazione e registrazione degli animali

Atto B9 - *Direttiva 91/414/CEE* del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Art. 3.

Recepimento.

Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 «Attuazione della *dir. 91/414/CEE* in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, supplemento ordinario n. 60).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165 supplemento ordinario).

Circolare MiPAF 30 ottobre 2002 Modalità applicative dell'*art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290*, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2003, n. 29, supplemento ordinario n. 18).

Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002).

Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004 - Supplemento ordinario n. 179).

Atto B10 - *Direttiva 96/22/CE* del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla *direttiva 2003/74/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articoli 3, 4, 5 (+5a) e 7.

Recepimento.

Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della salute (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2004).

Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 «Attuazione della *direttiva 2003/74/CE* concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali» (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006).

Atto B11 - *Regolamento (CE) n. 178/2002* del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20.

Art. 4, paragrafo 1, e parte «A» dell'*allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004* del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L139 del 30 aprile 2004).

Art. 3, paragrafo 1, e allegato III del *regolamento (CE) n. 853/2004* del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L139 del 30 aprile 2004).

Art. 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del *regolamento (CE) n. 1831/2003* del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 282 del 31 ottobre 2003).

Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante «rintracciabilità e scadenza del latte fresco» (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2004).

Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante «linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte» (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005).

Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005).

Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'*art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi». (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2007).

Atto B12 - *Regolamento (CE) n. 999/2001* del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

Atto B13 - *Direttiva 85/511/CEE* del Consiglio, concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla *direttiva 2003/85/CE* del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Art. 3.

Recepimento.

Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274 «Attuazione della *direttiva 2003/85/CE* relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica» (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2006 supplemento ordinario n. 210).

Atto B14 - *Direttiva 92/119/CEE* del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonchè di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Art. 3.

Recepimento.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla «Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonchè di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini» (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 10 luglio 1996 supplemento ordinario n. 115).

Atto B15 - *Direttiva 2000/75/CE* del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Art. 3.

Recepimento.

Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante: attuazione della *direttiva 2000/75/CE* relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2003 supplemento ordinario n. 138).

ELENCO «C» DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL *REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003*

Campo di condizionalità: igiene e benessere degli animali

Atto C16 - *Direttiva 91/629/CEE* del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4.

Recepimento.

Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 «Attuazione della *direttiva 91/629/CEE* che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli» (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7) modificato dal *decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331* (attuazione della *direttiva 97/2/CE*) - Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1998 - rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999;

Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della salute - Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli (Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2006).

Atto C17 - *Direttiva 91/630/CEE* del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Art. 3 e art. 4, paragrafo 1.

Recepimento.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 «Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini» (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7) modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) - Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004;

Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della salute - Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Atto C18 - *Direttiva 98/58/CE* del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Art. 4.

Recepimento.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti» (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001) modificato dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 - Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302.

Circolare del Ministero della salute del 5 novembre 2001, n. 10 - Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2001.

(3) Allegato così sostituito dall'articolo 1 e dall'*allegato A al D.M. 18 ottobre 2007, n. 13286* (Gazz. Uff. 30 ottobre 2007, n. 253), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed applicabile dal 1° gennaio 2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso decreto.

Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/03 e allegato IV)

Campo di condizionalità: buone condizioni agronomiche e ambientali

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: *Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio*

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti.

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle regioni e province autonome.

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2, comma 1 del presente decreto, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

gli aspetti applicativi inerenti la presente norma, con riferimento alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei, in funzione della natura e della destinazione d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti;

l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;

gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe).

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Deroghe.

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla regione o provincia autonoma. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2006.

Obiettivo 2: Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche.

Norma 2.1: *Gestione delle stoppie e dei residui colturali.*

Ambito di applicazione: superfici di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonchè la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

E pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonchè della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Intervento delle regioni e province autonome.

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2, comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e vegetazionali (presenza di boschi, etc.), al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali.

Gli impegni alternativi previsti finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalla deroga di cui al successivo punto 2.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

3. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Norma 2.2: Avvicendamento delle colture.

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera a), comma 3, art. 2 del presente decreto. Descrizione della norma e degli adempimenti.

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento delle regioni e province autonome.

Le regioni e province autonome specificano, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

la durata massima della monosuccessione di cereali stabilendola, alternativamente, pari a due, tre, quattro o cinque anni o anche con durata differenziata in funzione di specifici gruppi di cereali, di determinati areali, di particolari caratteristiche pedoclimatiche e degli ordinamenti produttivi delle aziende, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;

gli impegni finalizzati a ripristinare il livello di sostanza organica del suolo nel caso in cui, a seguito del ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, sia stata accertata una diminuzione del livello di sostanza organica.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe:

1. monosuccessione di riso;

2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel «periodo in deroga». Per «periodo in deroga» si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;

3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Obiettivo 3: Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate.

Norma 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine.

Ambito di applicazione: per l'impegno di cui alla successiva lettera *a)*: Superfici di cui alla lettera *e)*, comma 3, art. 2 del presente decreto; per l'impegno di cui alla successiva lettera *b)*: superfici di cui alle lettere *a)* e *b)*, comma 3, art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura, assicurando altresì un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno. Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

a) manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque;

b) esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di «tempera») e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma di cui alla lettera *a)*, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle regioni e province autonome.

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

l'eventuale intervallo temporale di applicazione degli impegni;

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, proprietà fisiche dei terreni e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione delle norme;

in riferimento all'impegno di cui alla lettera *a*), le caratteristiche della rete di sgrondo;

in riferimento all'impegno di cui alla lettera *b*), l'eventuale indicazione delle modalità d'uso delle macchine per determinate tipologie di lavorazioni del terreno.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prescrive la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo nonché l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di «tempera») e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Deroghe.

Sono ammesse nei seguenti casi in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera *a*):

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

2. In presenza di drenaggio sotterraneo.

3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Obiettivo 4: Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat.

Norma 4.1: *Protezione del pascolo permanente.*

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera *c*) del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti *a)*, *b)* e *c)*.

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'*art. 4 del regolamento (CE) n. 796/2004* e successive modifiche e integrazioni;

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Intervento delle regioni e province autonome.

Le regioni e province autonome, a norma dell'*art. 2, comma 1* del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

l'indicazione del carico minimo e massimo di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata ogni anno;

l'eventuale indicazione del carico minimo e/o massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente, o regimi adeguati alternativi al pascolamento, per le superfici a pascolo permanente non rientranti nella tipologia di cui al precedente trattino;

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, per tipologia di pascolo permanente, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali.

A norma dell'*art. 2, comma 2* del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)*.

Deroghe.

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal *regolamento (CE) n. 796/2004* e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno *a)* e all'impegno *c)* ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.

Norma 4.2: *Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.*

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;

b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Intervento delle regioni e province autonome.

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti:

con riferimento all'impegno *b*), gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio; il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che:

per le aree individuate ai sensi della *direttiva 79/409/CEE* e della *direttiva 92/43/CEE* il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a i cinquanta giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno ;

per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a centoventi giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno;

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la norma prevede il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere *a*) e *b*) e, per l'impegno di cui alla lettera *b*), un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della *direttiva 79/409/CEE* e della *direttiva 92/43/CEE*, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe.

I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.

In deroga all'impegno *a)*, sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3. colture a perdere per la fauna, lettera *c)* *art. 1 del decreto ministeriale del 7 marzo 2002*;

4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno *a)*, sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. Lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

6. A partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

In deroga all'impegno *b)*, sono ammesse, le seguenti pratiche:

7. Idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:

a) operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinata a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;

b) impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;

c) è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purchè sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui ai presenti punti 6 e 7, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

Norma 4.3: *Manutenzione delle piante d'olivo.*

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della *legge 14 febbraio 1951, n. 144*;

b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

Intervento delle regioni e province autonome.

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti:

la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni, per la potatura, e almeno una volta ogni tre anni per:

l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante;

la spollonatura degli olivi;

l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;

le modalità e la frequenza della potatura anche attraverso deroghe.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la norma prevede il divieto di estirpazione delle piante di olivo; la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi.

Deroghe.

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. In caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla *legge 14 febbraio 1951, n. 144*, o da specifiche leggi regionali vigenti.

2. In presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno *b*).

Norma 4.4: *Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.*

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera *e*) del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui

all'*allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003* devono rispettare i seguenti impegni:

a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;

b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;

c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della *direttiva 79/409/CEE* e della *direttiva 92/43/CEE*;

d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Intervento delle regioni e province autonome.

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi alle lettere b), c) e d) della presente norma.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della *direttiva 79/409/CEE* e della *direttiva 92/43/CEE*, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Deroghe.

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).

2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia .

(4) Allegato così sostituito dall'articolo 1 e dall'*allegato B al D.M. 18 ottobre 2007, n. 13286* (Gazz. Uff. 30 ottobre 2007, n. 253), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso decreto.

(5) Il presente capoverso, la cui formulazione è risultata apparentemente incompleta, è così pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.